

PROVINCIA DI LODI
L.R. 16/07/2012 n. 12 art. 13, T.U. 11.12.1933 n. 1775

DISCIPLINARE TIPO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico originariamente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 31088 del 02.12.2001

ART. 1 – QUANTITA' USI; MODALITA' DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

La quantità d'acqua pubblica sotterranea da derivare mediante 1 pozzo per uso zootecnico è pari a moduli 0,01 - portata media pari a 1 l/s.

ART. 2– REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Entro un anno dalla data di pubblicazione su BURL del provvedimento di concessione i concessionari utenti hanno l'obbligo di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 comma 4 del R.R. 2/06. Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale carico dei concessionari e potranno essere verificati periodicamente dall'Autorità concedente. I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo secondo le modalità che saranno indicate dall'Autorità concedente, fermo restando l'obbligo della trasmissione annuale alla Provincia della denuncia dei quantitativi d'acqua derivati ai sensi della d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. n. 12194/2003. L'autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di competenza.

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le concessioni sono rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione.

I concessionari hanno l'obbligo di eseguire, a loro cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari saranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualsiasi momento ed in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o totale delle strutture. L'autorità concedente è, in ogni caso, ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente manutenzione delle opere su indicate.

Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo nulla consenso dell'Autorità concedente.

L'Autorità concedente avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Autorità concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che

dalla medesima saranno richiesti ed a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di tutela ambientale in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque.

Le camerette e i locali avanpozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Le concessioni sono nominali, pertanto non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità concedente con le modalità stabilite dall'art. 31 del R.R. 2/06.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche dell'assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all'atto del rilascio della concessione, dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i concessionari dovranno provvedere all'installazione, in prossimità dell'opera di presa, di un cartello di identificazione della concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 20 successivi e continui decorrenti dal 01 gennaio 2013, pertanto fino al 31.12.2033.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque sotterranee, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicherà quanto disposto dall'art. 39 del R.R. 2/06.

ART. 7 – CANONE

Il codice identificativo (ID Pratica) della derivazione in oggetto è: **LO019871995**

Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa il canone annuo in ragione della quantità d'acqua oggetto della presente concessione e del relativo uso indicato nel provvedimento di concessione.

ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- ✓ il pagamento delle spese di istruttoria;
- ✓ il pagamento del contributo idrografico;
- ✓ il pagamento di idonea cauzione pari a Euro 250,00 così come previsto dall'art. 19 comma 4 del R.R. 2/06 la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione
- ✓ nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi, come verificato da

consultazione del portale SIPIUI della Regione Lombardia.

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe, etc.

ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n° 1775, del Regolamento Regionale n°2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n°152/2006, Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/09/1996), per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio domicilio legale presso le sedi indicate nell'atto di concessione che approva il presente disciplinare.